DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 15/2018/R/COM

ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO E PER I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI, AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1003^a riunione del 18 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge di bilancio di previsione 2018 o legge 205/17), con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: "Autorità") 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo Allegato A, Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF), (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 613/2017/R/com (di seguito: deliberazione 613/2017/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);

• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 30 giugno 2017, 9/2017(di seguito: determinazione 9/2017).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/72/CE, al paragrafo 26.4, prevede la possibilità per gli Stati membri di escludere le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 26, in materia di indipendenza della gestione dei sistemi di distribuzione:
- l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede, altresì, disposizioni per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi senza dettare, per questi, specifici obblighi in materia di separazione funzionale;
- il decreto legislativo 93/11 ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva 2009/72/CE senza prevedere alcuna esclusione dagli obblighi di separazione funzionale per i distributori elettrici di minori dimensioni;
- con la deliberazione 296/2015/R/COM, l'Autorità ha introdotto, in ossequio alla direttiva 2009/72/CE e al decreto legislativo 93/11, le disposizioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica; specifiche disposizioni sono state previste per le imprese che non operano, ai sensi della legge 125/07, in separazione societaria dalla vendita;
- il TISDC, nel dettare disposizioni per la regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi, definiti all'articolo 1 del medesimo TISDC, ha assoggettato tali sistemi ai medesimi obblighi di separazione funzionale (e contabile) previsti per gli esercenti di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 91, della legge 124/17 ha integrato le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 ed in particolare:
 - ha previsto che le disposizioni del citato articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 93/11, secondo cui il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, non si applichino ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi (come implementato nella vigente normativa nazionale), facenti parte di un'impresa verticalmente integrata;
 - ha previsto che per i medesimi gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applichino esclusivamente le norme di separazione contabile e dispone che l'Autorità provveda ad adeguare la propria regolazione in materia;
- l'articolo 1, comma 92, della legge 124/17 ha introdotto modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 ed in particolare ha previsto che:
 - alle imprese di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di imprese verticalmente integrate, che servano meno di 25.000 punti di prelievo, ad

esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, non si applichino le disposizioni in materia di separazione funzionale previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 38 del decreto legislativo 93/11;

- l'Autorità, in base a quanto indicato al precedente punto, provveda ad adeguare la disciplina della separazione funzionale.
- con la deliberazione 613/2017/R/com, l'Autorità ha avviato, tra gli altri, il procedimento volto ad adeguare le disposizioni in materia di separazione funzionale di cui al TIUF a quanto previsto dai commi 91 e 92 dell'articolo 1 della legge 124/17, con riferimento rispettivamente ai sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione facenti parte di imprese verticalmente integrare che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 23.1 del TIUF ha previsto l'obbligo, per le imprese esercenti una o più tra le attività potenzialmente rilevanti ai fini della separazione funzionale, individuate al comma 4.1 del medesimo TIUF, di fornire le Informazioni di stato (come definite all'articolo 1 del medesimo TIUF) e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità;
- con la determinazione 4/2017 e la determinazione 9/2017 è stato dato avvio al nuovo sistema telematico di raccolta delle informazioni relative alla separazione funzionale; attraverso tale sistema, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, iscritte all'anagrafica operatori dell'Autorità, istituita ai sensi della deliberazione GOP 35/08, inviano le Informazioni di stato ai sensi del comma 23.1 del TIUF;
- nella suddetta anagrafica, i gestori di sistemi di distribuzione chiusi sono comunque individuati in maniera separata dagli altri distributori;
- la compilazione delle Informazioni di stato è la modalità individuata per comunicare all'Autorità, da parte di ciascuna impresa operante nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF, tra cui segnatamente i distributori di energia elettrica, la propria posizione in merito agli obblighi di separazione funzionale, incluse l'eventuale condizione di impresa verticalmente integrata e la possibilità di applicare i casi di esenzione o esclusione da tali obblighi previsti dal medesimo TIUF;
- l'articolo 24 del TIUF ha previsto che, in caso di mancata trasmissione delle informazioni relative alla separazione funzionale, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali) sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 613/2017/R/com, in particolare con riferimento al punto 1, lettera a), della medesima deliberazione, in materia di separazione funzionale, prevedendo, in ossequio a quanto previsto dai commi 91 e 92 dell'Articolo 1 della legge 124/17, l'esclusione per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo e per i sistemi di distribuzione chiusi dagli altri obblighi di separazione funzionale di cui al TIUF:
- confermare, per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo, l'obbligo di compilazione delle Informazioni di stato di cui al comma 23.1 del TIUF

DELIBERA

- 1. fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal TIUC, di escludere dagli altri obblighi di separazione funzionale di cui al medesimo TIUF i gestori di sistemi di distribuzione chiusi e i gestori di sistemi di distribuzione elettrica facenti parte di imprese verticalmente integrare che servono meno di 25.000 punti di prelievo, mantenendo, tuttavia, per questi ultimi gli obblighi informativi di cui al comma 23.1 del TIUF;
- 2. di conseguenza, di modificare il TIUF come di seguito indicato:
 - i. all'Articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
 - **sistema di distribuzione chiuso**: è il sistema definito dall'Articolo 1 dell'Allegato A (TISDC) alla deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
 - ii. all'Articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
 - 4.5 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. È fatto salvo l'obbligo per i gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo di invio delle Informazioni di stato previsto dal successivo comma 23.1.
- 3. di sostituire l'Articolo 29 del TISDC con il seguente:

"Articolo 29

Disposizioni in materia di unbundling

- 29.1 In relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC, il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.";
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità le nuove versioni rispettivamente del TIUF e del TISDC, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni